

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

8/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

122/20 Dirigente nega accesso al curriculum vitae di una docente vincitrice come esperta PON: può farlo?

di *Laura Biarella*

La richiesta formulata dalla docente. Una docente formulava istanza di accesso generalizzato, richiedendo di visionare, ed estrarre copia, il curriculum vitae di una collega, al fine di conoscere i requisiti soggettivi ed oggettivi che avevano permesso, alla stessa, di risultare vincitrice a una "Selezione di Esperti" indetta per uno specifico programma PON.

L'istanza era motivata:

- con dall'esigenza di tutelare una propria posizione, non avendo la ricorrente partecipato alla procedura valutativa,
- invocando il principio di trasparenza della P.A.,
- dall'assurgere a strumento di controllo sul corretto funzionamento dell'apparato amministrativo-scolastico di appartenenza e della qualità dell'offerta formativa ivi erogata.

La mancata pubblicazione dei curricula

I curriculum dei candidati, infatti:

- non erano stati inseriti sulla piattaforma PON dei partecipanti (come al contrario previsto dall'Autorità di Gestione),
- non risultavano pubblicati nell'Albo Pretorio on-line dell'Istituzione Scolastica.

Il diniego di accesso da parte del D.S

L'amministrazione negava l'accesso motivando:

- la presenza, nel curriculum vitae della docente vincitrice, di dati sensibili afferenti alla sua vita privata,
- la circostanza che l'istanza fosse volta a soddisfare un interesse meramente egoistico e personale della ricorrente.

L'accoglimento del Tar

La docente adiva la giustizia, quindi il Tar (Campania, Sezione VI, Sentenza n. 604 del 07.02.2020), in accoglimento del ricorso, ha annullato l'atto impugnato (diniego di accesso), condannando l'amministrazione al rilascio della documentazione richiesta dalla ricorrente.

Le limitazioni dell'accesso civico

Il Tar ha osservato che la richiesta di accesso civico (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2013 n. 1904):

- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente,
- non deve essere motivata.

Gli obiettivi

Attraverso l'accesso civico (art. 1, comma I, D.Lgs. 33/2013) si è riconosciuto a qualsiasi cittadino o ente:

- di poter controllare se una P.A. abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge,

- di verificare il perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le finalità

L'accesso civico generalizzato è uno strumento volto:

- a realizzare un ordinamento democratico,
- a consentire la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa,
- a comprendere le scelte effettuate dalle amministrazioni,
- a promuovere il libero formarsi dell'opinione pubblica.

Le funzioni. L'accesso civico svolge la funzione (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 5 novembre 2014, n. 5671):

- di controllo generalizzato da parte dell'opinione pubblica,
- di piena realizzazione del principio della trasparenza.

L'eventuale finalità "egoistica"

Il Tar ha evidenziato che anche richieste presentate per finalità "egoistiche" (purché non emulative o di mera curiosità) possono favorire un controllo diffuso sull'amministrazione, se consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate al fine di una complessiva vigilanza (anche) sugli standard qualitativo-prestazionali erogati dalle amministrazioni pubbliche (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 6 marzo 2019, n. 2486).

Richiesta di documenti soggetti a obbligo di pubblicazione

Nella specie esaminata, i curricula dei partecipanti la selezione avrebbero dovuto essere pubblicati. Il Tar ha spiegato che, quando la legge impone l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati, consegue il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Quando l'accesso civico può essere limitato

Il D.Lgs. n. 33, all'art. 5-bis (comma I e II), individua taluni limiti da applicare alle richieste di accesso civico generalizzato, invocando il criterio del "pregiudizio concreto", al fine di valutare le esclusioni dall'accesso generalizzato. Il Tar, tuttavia, ha precisato che la scelta finale dell'amministrazione, sull'istanza di accesso generalizzato, debba tenere conto:

- del "pregiudizio concreto",
- dell'interesse alla divulgazione che fonda la richiesta dell'istante.

La Circolare della Funzione Pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017

Il Tar ha chiarito quindi che è infondato il diniego opposto dall'Istituto, motivato sulla compromissione dell'azione della P.a.: il buon andamento della Pubblica Amministrazione rappresenta, in qualunque forma di accesso, un valore cogente e non recessivo, la cui sussistenza non può essere genericamente affermata, bensì adeguatamente dimostrata da parte dell'amministrazione che nega l'accesso.

I dati sensibili presenti sul documento richiesto

Il Tar, infine, ha precisato che l'eventuale presenza di dati sensibili all'interno del curriculum richiesto, non aventi alcuna rilevanza sul processo selettivo in questione, dovranno essere oscurati dall'Istituto, così condannando il medesimo al rilascio.

<https://www.orizzontescuola.it/dirigente-nega-accesso-al-curriculum-vitae-di-una-docente-vincitrice-come-esperta-pon-puo-farlo/>